

IT  
E-002077/2024  
Risposta di Jessika Roswall  
a nome della Commissione europea  
(30.1.2025)

1. La normativa dell'UE in materia di rifiuti è tecnologicamente neutra e garantisce un livello elevato di protezione dell'ambiente nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, in quest'ordine: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (incenerimento con recupero di energia) e, in ultima istanza, smaltimento (incenerimento senza recupero di energia o smaltimento in discarica)<sup>1</sup>. La Commissione non dispone di informazioni che dimostrino che l'impianto di incenerimento in questione pregiudichi il riciclaggio. Gli impianti di incenerimento<sup>2</sup> devono operare nel rispetto di un'autorizzazione basata sulle migliori tecniche disponibili<sup>3</sup>. Il diritto dell'UE in materia di concorrenza non vieta gli accordi di esclusiva valutati caso per caso per stabilire se siano in grado di escludere dal mercato concorrenti effettivi o potenziali. Fatte salve le norme nazionali e dell'UE che disciplinano le procedure di appalto pubblico, l'esclusione dal mercato in genere non si verifica se l'esclusiva deriva da una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria.

2. Le emissioni derivanti dall'incenerimento dei rifiuti sono soggette agli impegni nazionali assunti nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi<sup>4</sup>. Gli Stati membri possono decidere di includere tali emissioni nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)<sup>5</sup>. L'EU ETS e il sistema di condivisione degli sforzi prevedono entrambi obiettivi rigorosi di riduzione delle emissioni per il 2030. La comunicazione "Verso un'ambiziosa gestione industriale del carbonio per l'UE"<sup>6</sup> ricorda che la revisione del 2026 dell'EU ETS<sup>7</sup> valuterà la fattibilità dell'inclusione in tale sistema degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e di altri processi di gestione dei rifiuti. Indipendentemente dal sistema, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> Articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

<sup>2</sup> Allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>3</sup> Come descritte nelle conclusioni sulle BAT: decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi [notificata con il numero C(2022) 7054] (GU L 284 del 4.11.2022, pag. 69).

<sup>4</sup> [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/overview\\_en?prefLang=it&etrans=it](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/overview_en?prefLang=it&etrans=it).

<sup>5</sup> [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets\\_en?prefLang=it&etrans=it](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en?prefLang=it&etrans=it).

<sup>6</sup> COM(2024) 62 final.

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

<sup>8</sup> Articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).